



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

*Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
(A.S. 1925)*

SENATO
5ª Commissione Bilancio

Roma, 31 agosto 2020

SCENARIO

Evidenze quantitative essenziali

Alla fine dell'estate 2020 appare chiaro che l'Italia subirà una perdita di prodotto lordo in media d'anno compresa tra l'8,5% e il 10%. Le valutazioni del nostro Ufficio Studi la collocano al 9,3%, il REF prevede una perdita di 9,2 punti percentuali, la Banca d'Italia e l'Osservatorio CPI di 9,5 punti percentuali.

Dopo la caduta del 2020, nel 2021 si osserverà una variazione positiva di intensità storicamente eccezionale. Nel caso italiano il prossimo anno assomiglierà, sotto il profilo meramente statistico, alla prima metà degli anni '60, con una variazione del PIL superiore al 5%. Questa performance non sarà però sufficiente a riportare l'attività economica sui livelli del 2019. Un rapido scrutinio delle valutazioni dei principali previsori indicherebbe uno scarto in termini di PIL tra la media del 2021 e la media del 2019 compreso tra 3,8 e 5,5 punti percentuali, equivalente, grosso modo, nell'insieme del biennio, agli effetti osservati nell'anno 2009.

Ora, applicando il tasso di variazione registrato nel 2019 (+0,3%) oppure il tasso medio osservato nel periodo successivo alla crisi finanziaria 2014-2019 (poco meno dello 0,8%), appare evidente che il recupero dei già esigui livelli di prodotto pro capite del 2019 potrebbe richiedere molti, troppi anni. Questo scenario comporterebbe gravi pericoli sotto il profilo della coesione sociale.

Le riforme, dunque, servono a innalzare in modo permanente il rendimento del lavoro e del capitale immessi nel processo economico, restituendo ai produttori un reddito crescente, utile a migliorare il proprio benessere economico e a provvedere alle risorse per alimentare gli indispensabili meccanismi redistributivi. Senza le riforme, il destino già scritto per l'Italia è quello di ritornare, a partire dal 2022, a un profilo di crescita fiacco e comunque incompatibile con le legittime aspirazioni di cittadini e imprese.

Collegata alla meccanica della (scarsa) crescita, c'è un'altra gravissima e sottovalutata ragione per modificare il sistema socio-economico italiano nella direzione di una più robusta e inclusiva crescita, sempre attraverso il processo di riforma: è la sostenibilità del debito pubblico, cui si collega il recente richiamo del Presidente Draghi a pensare al futuro specificamente per i detentori di tale futuro, cioè le giovani generazioni.

C'è consenso sostanzialmente unanime nel cifrare il rapporto debito-PIL del 2020 in oltre il 160% del PIL. La riduzione di questo rapporto nel 2021 sarebbe tanto più pronunciata quanto maggiore si stimi il rimbalzo statistico di cui si è detto. Tuttavia, resta il fatto quasi incontrovertibile, che nel futuro decennio sarà importante proseguire nella riduzione accelerandone l'intensità.

Gli accordi europei sono decisivi sia per alimentare il processo di riforma sia per tranquillizzare, nell'attuale frangente, gli investitori internazionali.

Il Recovery Fund e i diversi programmi di acquisto dei debiti sovrani da parte della BCE non possono e non devono però costituire una ragione per ritardare l'azione: la crescita deve essere l'obiettivo fondamentale.

Inoltre, valutare con maggiore prudenza gli scenari prospettici è un esercizio di rigore metodologico cui non si può derogare, dato l'impatto enorme che un ritorno dell'inflazione avrebbe sulla tenuta dei conti pubblici. Al contempo, è un motivo in più per accelerare nel

processo di riforme e investimenti finalizzati a innalzare il tasso di variazione del PIL, ormai l'unica strada per rendere più sostenibile il debito contratto.

I consumi delle famiglie

Un modo compatto ed efficace per stabilire a che punto ci troviamo nella transizione dalla bassa crescita agli scenari densi di incognite dopo la pandemia è descrivere le traiettorie di medio-lungo termine dei consumi per abitante, sorvolando sull'approssimazione implicita in questo conteggio dovuta alla presenza della spesa degli stranieri sul territorio.

Nel 2020 le perdite di spesa pro capite in termini reali dovrebbero superare i 1.900 euro, riportandone il livello, sempre in costanza di potere d'acquisto, a quello sperimentato nella metà degli anni '90.

Il problema della scarsa produttività che affligge il Paese da oltre 20 anni è ben raffigurato dalla constatazione che ancora nel 2019 non erano stati recuperati i livelli di consumo del 2007, cioè del picco pre-crisi finanziaria globale (mancavano circa 800 euro pro capite).

Il collegamento tra produttività dei fattori, produttività sistemica e consumi è molto stretto.

I consumi per abitante, come pregnante indice di benessere economico, possono crescere in un contesto di non squilibrata distribuzione delle risorse solo se cresce il reddito derivante dalla produzione per abitante. Viceversa, il consumo eventualmente crescente di qualcuno dovrà essere finanziato dal reddito prodotto da qualcun altro oppure, come sovente accaduto negli ultimi decenni della storia italiana, finanziato a debito.

Non resta quindi che puntare tutte le energie nell'accrescere il reddito derivante dal lavoro e dall'impresa. È in fondo questo il messaggio - e al contempo, la richiesta - delle istituzioni internazionali, cristallizzato nell'accordo sinteticamente rubricato sotto il titolo di Recovery Fund.

L'agenda delle riforme è nota. Su alcuni punti - dalla spinta alla digitalizzazione al miglioramento qualitativo e quantitativo delle infrastrutture materiali e immateriali - il consenso, anche politico, sembra unanime. Si rediga, dunque, un programma, ambizioso ma non pretenzioso - condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti europei - dettagliato su poche ma rilevanti linee d'intervento. Oltre a quelle citate, tra le priorità dovrebbe comparire il rafforzamento del capitale umano attraverso una revisione dei sistemi di funzionamento del sistema scolastico, della formazione permanente, dell'investimento in ricerca e dell'università.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

Il Decreto "Agosto" prevede alcune misure in materia di lavoro che accogliamo con favore e, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali e gli sgravi contributivi: da quelli finalizzati a sospingere l'occupazione, ricomprendendo per la prima volta, in questa tipologia di agevolazione, anche le assunzioni a tempo determinato, sia pure limitatamente al settore del turismo, alla "decontribuzione di vantaggio" per il Mezzogiorno.

Il **prolungamento della cassa integrazione** per ulteriori diciotto settimane, rappresenta certamente un intervento fondamentale per sostenere sia le imprese che i lavoratori. Per garantire il ricorso alla misura senza soluzione di continuità, si rende però necessario **anticipare la**

decorrenza dal 13 luglio 2020 – termine attualmente previsto nel decreto – al 30 giugno 2020. Migliaia di imprese, infatti, hanno già fruito dell'intero periodo pregresso e utilizzato gli strumenti gestionali e contrattuali, quali ferie e permessi, già a fine giugno; difficilmente riuscirebbero a sostenere i costi per i periodi non coperti dalla misura.

In tema di tutela dell'occupazione, mentre riteniamo positiva la rivisitazione del divieto di licenziamento con scadenza "mobile" e non più rigida, riscontriamo delle criticità legate all'introduzione, in taluni casi (riduzione di fatturato inferiore al venti per cento o invarianza di fatturato), di oneri aggiuntivi a carico delle imprese per il ricorso alla cassa integrazione che riteniamo dovrebbero essere compensati da ulteriori e più agevoli misure di abbattimento del costo del lavoro.

Se in linea generale apprezziamo il ricorso alle agevolazioni contributive, evidenziamo al contempo che, a nostro avviso, saranno in pochi a riuscire a beneficiare dello sgravio contributivo destinato a chi richiama i lavoratori in servizio dopo un periodo di CIG intercorso nei mesi di maggio e giugno, in quanto l'incentivo è riservato a chi cessa del tutto il ricorso agli ammortizzatori sociali, circostanza molto difficile da realizzare in questo particolare momento di emergenza.

Tale scelta risulta inoltre penalizzante per quei datori di lavoro che, in una logica di sussidiarietà delle misure adottate, hanno preferito ricorrere in tali mesi prima alla concessione di ferie e permessi e, solo come *extrema ratio*, alle integrazioni salariali.

Si ritiene, pertanto, necessario che, ai fini della concessione dell'esonero contributivo, siano presi in considerazione anche i periodi di CIG intercorsi dal 1° luglio 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto agosto, senza vincolarne inoltre la fruizione al rientro di tutto il personale dalla CIG.

Il meccanismo introdotto di alternatività tra la richiesta di integrazioni salariali e sgravio contributivo rischia, dunque, di risultare poco fruibile da parte delle imprese, in quanto il ritorno ad una piena normalità richiederà necessariamente tempo e gradualità.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

Con riferimento al **regime speciale per i contratti a termine**, il Decreto "Agosto" ne rende possibile l'utilizzo solo per proroghe e rinnovi per massimo dodici mesi e per una sola volta entro la fine dell'anno, ma, sul versante del mercato del lavoro, si rileva la necessità di ulteriori linee di intervento.

Per i contratti a termine è necessario abrogare fino al 31 dicembre 2020 il contributo addizionale pari allo 0,5% progressivo in occasione di ciascun rinnovo, al fine di eliminare un costo ingiustificato a carico delle imprese già gravate, peraltro, dal pagamento del contributo dell'1,4%.

L'irragionevolezza di tale voce di costo - che dovrebbe essere col tempo gradualmente eliminata - è ulteriormente evidente considerando la possibilità dell'esercizio del diritto di precedenza da parte dei lavoratori, di cui il datore di lavoro deve tenere conto in occasione di assunzioni, imponendosi, pertanto, il rinnovo dei contratti e l'incremento automatico dei relativi costi.

Riteniamo indispensabile, altresì, introdurre, anche al fine di contrastare il sommerso, delle **deroghe ad alcune limitazioni previste per il ricorso al contratto di prestazione occasionale (cd.**

voucher) consentendo in tal modo ai datori di lavoro di avere a disposizione uno strumento che consenta di gestire la ripresa con maggiore flessibilità.

Resta, comunque, ferma l'esigenza di fondo di recuperare piena agibilità degli strumenti dei contratti a termine e di prestazione occasionale.

Si nutrono, infine, forti perplessità, sul potenziamento, con ulteriori quote, del cd. REM (reddito di emergenza). Su questo il RDC (reddito di cittadinanza) ha già tracciato la strada in negativo. Occorre riordinare le norme e promuovere reale occupabilità e, su un piano più generale, investimenti funzionali alla crescita.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Servono maggiori investimenti in politiche attive, ambito in cui la formazione, e segnatamente la formazione continua, ha una valenza strategica, rappresentando una leva fondamentale per il potenziamento delle competenze dei lavoratori ed il sostegno alla competitività delle imprese.

In tale ottica, la costituzione del Fondo Nuove Competenze, la cui dotazione si prevede di incrementare, rappresenta una importante opportunità per imprese e lavoratori, legando l'organizzazione del lavoro alla formazione, in tutti quei casi in cui sarà necessario intervenire con riduzioni dell'orario di lavoro.

Per garantire efficacia e rapidità degli interventi formativi è fondamentale che, nella messa a punto dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse, sia dato il giusto ruolo ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua, il cui sistema ha dimostrato, negli anni, una solida capacità di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze di formazione delle imprese e dei lavoratori rispetto ad altri canali di finanziamento, che scontavano logiche complesse, farraginose, procedure troppo ingessate e tempi di risposta lunghi, con risultati complessivi abbastanza deludenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

Per quanto attiene alle misure in tema di *welfare*, il decreto prosegue sostanzialmente lungo la via tracciata dai provvedimenti dei mesi scorsi, intervenendo quindi sul sostegno delle categorie maggiormente colpite dall'inevitabile rallentamento del ciclo economico dovuto agli effetti delle politiche di contenimento della diffusione epidemiologica.

In linea generale, è **apprezzabile l'ulteriore intervento di differimento dei termini di pagamento dei contributi sospesi** per effetto delle precedenti disposizioni e che, pur limitatamente alle sole mensilità già oggetto di sospensione, consente comunque una maggiore gradualità in coerenza con una ripresa delle attività economiche ancora difficile e a tratti particolarmente incerta.

Per quanto riguarda invece, più in particolare, i **bonus economici** direttamente concessi a parziale ristoro degli effetti della diffusione del virus, si valuta positivamente il riconoscimento anche per il mese di maggio dell'indennità riservata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato. Tuttavia, data l'ampiezza della crisi in atto, si ravvisa la necessità di prevedere - in continuità con quanto disposto con l'ultimo Decreto Rilancio - ulteriori misure, in grado di coprire un arco temporale più ampio e più coerente con la contrazione delle attività effettivamente registrata, anche per

i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS e che abbiano subito riduzioni di reddito rispetto all'anno precedente.

Quanto poi alle nuove indennità previste per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, queste vanno senza dubbio nella giusta direzione, ma si ritiene che le stesse non possano escludere tutti quei professionisti che svolgono in quegli ambiti specifici la propria attività e che, pertanto, hanno subito un sostanziale azzeramento del volume d'affari in conseguenza delle diverse implicazioni legate all'emergenza epidemiologica.

In particolare, tra i destinatari delle indennità in argomento dovrebbero quindi essere senza dubbio ricompresi i professionisti operanti nel settore del turismo - come le guide e gli accompagnatori turistici - rafforzando così il *framework* di interventi specifici, che potrà d'altra parte essere ulteriormente ampliato grazie all'incremento del fondo istituito dal Decreto Rilancio per il sostegno di tali categorie disposto proprio dal decreto in commento.

Con riferimento al complesso delle indennità introdotte, inoltre, **andrebbe meglio chiarito il regime delle incompatibilità**, in particolare ammettendo la cumulabilità dell'eventuale percezione di reddito di cittadinanza o anche di prestazioni previdenziali fino a concorrenza dell'importo complessivo del *bonus*, al fine di non escludere dalle misure di sostegno soggetti che percepiscono importi dai suddetti trattamenti particolarmente bassi.

Utile, altresì, il **rafforzamento delle misure di incentivazione degli strumenti di welfare aziendale** - con il raddoppio del limite di esclusione dal reddito - che può contribuire ad un ulteriore slancio all'utilizzo di beni e servizi in grado, da un lato, di premiare la produttività del lavoro e, dall'altro, di fornire una risposta alle esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori e al bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura e assistenza familiare.

Pur apprezzando l'incremento di 20 milioni di euro annui degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli **istituti di patronato** di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, si ritiene che tale intervento non permetta il mantenimento di un adeguato livello di servizio e di capillarità proprio in una fase in cui maggiore è la richiesta di informazione, assistenza e supporto da parte dei cittadini.

Nei mesi scorsi gli istituti di patronato si sono dimostrati uno strumento essenziale continuando, anche durante il lockdown, ad operare a favore di milioni di cittadini e sostenendo con proprie risorse tutti gli oneri derivanti dalle necessità di adeguamento dei propri uffici, delle modalità operative e dei livelli tecnologici.

Tale aumento dei costi del servizio e la dilatazione temporale di questa situazione amplifica enormemente i già gravi problemi di sostenibilità economica del sistema dei patronati dovuti sia ai ritardi dei pagamenti per attività già svolta da diversi anni, sia a causa dei ripetuti tagli apportati nell'ultimo decennio alle risorse destinate a sostenerne l'attività di servizio.

L'intento positivo di prevedere un aumento di 20 milioni delle risorse disponibili sarà purtroppo vanificato dalla prospettiva di una ulteriore contrazione del finanziamento in conseguenza delle modalità stesse con cui il Fondo patronati viene determinato; contrazione stimabile in oltre 30 milioni in base alle previsioni dell'INPS sul minor gettito delle entrate contributive.

Per queste ragioni, fermo restando per l'esercizio 2020 l'incremento previsto nel decreto legge, si chiede il rafforzamento del finanziamento a partire da gennaio 2021 mediante il ripristino dell'aliquota contributiva (0,226) prevista dalla legge istitutiva 30 marzo 2001, n. 152, lasciando inalterato per l'esercizio 2020 l'incremento di 20 milioni previsto nel decreto legge.

CREDITO, INCENTIVI E POLITICHE DI COESIONE

1. Decontribuzione Sud e Coesione territoriale (art. 27)

Il decreto in commento individua nel Capo II alcune misure per la coesione territoriale: la decontribuzione Sud e il rifinanziamento della strategia delle aree interne.

In particolare, si segnala che l'agevolazione contributiva per le aree svantaggiate è rivolta ad una vasta area territoriale che ingloba sia le regioni "in ritardo di sviluppo" quali Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Basilicata sia Regioni "in transizione" come Molise, Abruzzo e Sardegna, dal 2014 in fase di uscita dai territori più svantaggiati.

Va tenuto presente che, anche in virtù della perdurante crisi post sisma del 2016, regioni come Umbria e Marche (che hanno un PIL poco superiore al 90% della media comunitaria) rischiano nei prossimi anni di essere inglobate in questa fascia di regioni "in transizione" (che hanno un PIL inferiore al 90% della media comunitaria).

Un quadro geografico che delinea come "le aree svantaggiate" si stanno allargando dal Sud verso le aree centrali del Paese. Un dato allarmante che necessita di immediate risposte istituzionali di tipo economico e sociale.

La decontribuzione Sud certamente va in questa direzione, ma deve rientrare in un Piano più ampio di sviluppo. Il Piano Sud, predisposto all'inizio del corrente anno, dovrebbe trovare tempestiva attuazione, utilizzando sia le risorse già programmate a valere sui Fondi Strutturali Europei e sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sia utilizzando le nuove risorse del Recovery Fund, allargando la sua attuazione anche alle zone centrali colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Il Piano Sud ha come driver principale il potenziamento delle "politiche di contesto" atte a favorire una maggiore attrattività di capitale umano, di conoscenze ed investimenti. E' necessario lavorare per questi obiettivi e, in questa direzione, vanno ad esempio, gli interventi di "rigenerazione amministrativa" proposti nello stesso Piano Sud, con un rafforzamento delle amministrazioni, una *governance* maggiormente cooperativa tra i diversi livelli e il contrasto alla corruzione ed ai fenomeni di criminalità organizzata.

L'economia delle aree svantaggiate del Paese deve agganciare i processi d'innovazione sia nel settore pubblico sia in quello privato: occorre incentivare la cultura della ricerca e una rinnovata offerta di beni e servizi, con la diffusione di tecnologie digitali e di una completa ed efficace connettività.

Inoltre, tanto più in una fase d'emergenza, va assicurato il necessario supporto al rafforzamento del tessuto delle PMI e dell'impresa diffusa.

In breve: solo tenendo insieme politiche di "decontribuzione", politiche di contesto e politiche per gli investimenti si potranno rafforzare i processi di coesione territoriale e sociale. Vale per il Mezzogiorno, vale per l'intero sistema-Paese.

2. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28)

Il provvedimento ha disposto l'incremento di 110 milioni di euro per il biennio 2020-2021 delle risorse destinate alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con la finalità di rafforzarla ed ampliarla.

È auspicabile che le risorse incrementalmente stanziati siano destinate, facendo ricorso eventualmente ad una rimodulazione della strategia di intervento, anche alla riattivazione delle reti economico-produttive locali, valorizzando le risorse endogene, con particolare riferimento ai settori del turismo e della ristorazione, del commercio e dei servizi, settori fortemente connessi allo sviluppo sostenibile dei territori.

Tale approccio si rende necessario anche perché i comuni delle aree interne sono esclusi dalle agevolazioni a fondo perduto previste dall'articolo 59, destinate alle imprese del commercio e dei servizi ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia e delle città metropolitane.

3. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55)

La norma prevede che agli Enti locali venga concessa un'ulteriore "finestra" tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, per richiedere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. anticipazioni di liquidità per far fronte al pagamento dei debiti, certi liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono concesse a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (istituito dal comma 1 dell'art. 115 dello stesso d.l. 34/2020)

Si apprezza la continuità conferita alle misure volte a ridurre i tempi di pagamento delle PA nei confronti delle imprese fornitrici, che ha effetti anche sul contenimento dello stock di debito commerciale accumulato dalle Amministrazioni territoriali.

Il monitoraggio costante dei regolari flussi di pagamento PA-imprese fornitrici ed il tempestivo intervento nel caso di rallentamenti sono fondamentali per evitare la caduta dei volumi di capitale circolante nelle aziende, le quali attualmente registrano bassi livelli di liquidità a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Come prima indicato, la misura in argomento ha consentito l'utilizzo delle risorse residue del sopra menzionato fondo; va comunque sottolineato che nel prossimo futuro un'attenta verifica dei tempi di pagamento potrebbe essere funzionale ad un rapido stanziamento di risorse incrementalmente, anche nella forma di anticipazione alle amministrazioni interessate, finalizzato a prevenire ritardi nei pagamenti, che nella delicata fase in cui si trovano le imprese potrebbero determinare criticità finanziarie di difficile soluzione.

4. Zone franche urbane Sisma Centro Italia (art. 57, comma 6)

La disposizione modifica la disciplina sulle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane (ZFU) istituite nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, estendendo le esenzioni fiscali e contributive alle imprese e ai professionisti che avviano una nuova attività economica entro il 31

dicembre 2021. Le agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese ed ai professionisti anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Viene, inoltre, rimessa alla discrezionalità del Ministero dello sviluppo economico la possibilità di escludere dai nuovi bandi le imprese che hanno ottenuto l'agevolazione nell'ambito dei precedenti bandi e che non hanno fruito degli importi concessi in tutto o in parte. Su tale punto si segnala l'opportunità di includere comunque le imprese che non hanno fruito in parte delle agevolazioni concesse con i precedenti bandi, garantendo a tali soggetti la possibilità di utilizzarle nel biennio di proroga 2021-2022.

5. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

La norma istituisce un contributo a fondo perduto, erogato in regime De Minimis, a beneficio delle imprese attive nei settori della ristorazione con somministrazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio. Condizione per accedere all'agevolazione è di aver registrato una perdita di fatturato e di corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 superiore del 25% del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

È apprezzabile il ricorso ad un'agevolazione a fondo perduto per la compensazione della caduta di fatturato registrata dalle imprese del comparto della ristorazione, che ha subito pesanti perdite durante la chiusura delle attività economiche e che continua a risentire di un basso giro di affari a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria. Tuttavia la scelta di concedere l'agevolazione in regime De Minimis potrebbe determinare problemi di cumulo con altri contributi già erogati alle imprese a valere sullo stesso regime. Per ovviare a tale criticità, si potrebbe far ricorso al quadro regolatorio definito con il Temporary Framework, per garantire alle imprese beneficiarie massimali di agevolazione più alti: quelli consentiti dal citato Temporary Framework ammontano infatti a 800 mila euro, mentre nell'ambito del regime De Minimis detto massimale è di 200 mila euro, peraltro da calcolare su tre esercizi finanziari.

In riferimento alle procedure di accesso ed erogazione del contributo, si sottolinea la necessità di garantire la massima chiarezza nella definizione della tipologia di spese agevolabili e semplicità in fase di concessione ed erogazione del contributo.

6. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

La norma istituisce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana, nelle quali, in base alle ultime rilevazioni ISTAT, le presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri sia tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni capoluogo di provincia ed in numero pari o superiore a quello dei residenti nei comuni capoluogo di Città metropolitane. Per accedere al contributo le imprese beneficiarie devono aver registrato nel mese di giugno 2020 una perdita del fatturato e dei corrispettivi superiore al 33% rispetto al mese di giugno 2019.

Il contributo è calcolato applicando specifiche percentuali alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi registrati a giugno 2020 e quelli registrati nello stesso mese dell'anno precedente. Le percentuali sono differenziate sulla base di classi di ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta 2019: fino a 400 mila euro viene applicata la percentuale del 15%; per quelli superiori a

400 mila e fino a 1 milione si applica la percentuale del 10%; infine sopra 1 milione di euro si applica la percentuale del 5%.

Si apprezza l'attenzione posta per le criticità con cui si confrontano le imprese con sede nei centri storici dei capoluoghi di provincia e delle Città metropolitane. Imprese che consentono in particolare ai turisti una migliore esperienza di fruizione delle specificità offerte dalle città italiane e che hanno inevitabilmente risentito del calo dei flussi turistici – che si registra nell'ordine del 75% per cento rispetto ai periodi precedenti la pandemia - dovuto al blocco degli spostamenti o comunque ad una minore propensione ad effettuare viaggi a scopo turistico o congressuale.

Va considerato tuttavia che i parametri utilizzati escludono alcune città dall'agevolazione – come si evince dalla relazione tecnica del decreto-legge – penalizzando imprese ubicate in aree comunque a vocazione turistica, che hanno risentito del calo dei flussi turistici. Si chiede pertanto una estensione dell'ambito di applicazione della misura anche a tali realtà, incrementando, conseguentemente, la dotazione finanziaria assegnata.

In ultimo si fa notare che il meccanismo di calcolo del contributo rischia di generare - a partire dalle imprese più piccole - effetti modesti, in quanto i parametri adottati fanno riferimento alla perdita di fatturato del solo mese di giugno e ad un meccanismo di percentualizzazione per classi di ricavi che potrebbe penalizzare soprattutto le micro e piccole imprese, che costituiscono la platea più numerosa dei beneficiari della misura. Inoltre si segnala che, nonostante la platea dei potenziali beneficiari della misura in argomento sia inferiore a quella cui si riferisce l'agevolazione di cui all'articolo 25 del d.l. 34/2020, le percentuali di calcolo del contributo sono meno favorevoli. Al riguardo si ritiene pertanto opportuno uniformare le percentuali di calcolo del contributo fissate dall'articolo 59 in esame a quelle fissate dall'articolo 25 del 34/2020 (nella misura del 20, 15 e 10 per cento).

7. Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)

Si valuta favorevolmente il rifinanziamento di 64 milioni di euro della Legge "Nuova Sabatini", uno strumento agevolativo molto apprezzato dalle imprese per finanziare l'acquisto dei beni strumentali.

Allo stesso modo si apprezza il rifinanziamento di 50 milioni di euro del *Voucher per l'Innovation Manager*, utile per accelerare i processi d'innovazione soprattutto nelle piccole e medie imprese.

Con la stessa finalità di rafforzare le misure sulla *digital innovation*, si auspica anche un intervento per il rifinanziamento del "Voucher digitalizzazione PMI" da 10.000 euro (art. 6 del D.L. 145/2013), allargando la platea dei beneficiari anche ai professionisti.

8. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi per gli enti non commerciali (art. 64)

Si valuta positivamente il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI di circa 7,3 miliardi di euro per il triennio 2023-2025. Tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), tale stanziamento pluriennale consente di razionalizzare l'impegno di risorse in vista del fabbisogno di cassa previsto per le annualità successive a quelle in cui viene rilasciata la garanzia, assicurando così l'ordinaria prosecuzione dell'operatività del Fondo e, dunque, l'assunzione, ad oggi, di garanzie potenzialmente escutibili nei prossimi anni.

Apprezzabile anche la modifica introdotta all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) che estende il novero dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI, con l'inclusione anche degli enti non commerciali.

A tal riguardo, anche per favorire una maggiore efficacia della misura, va segnalata la necessità di prorogare l'attuale termine fissato per l'accesso alla misura, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

9. Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (artt. 65 e 77, comma 2)

In linea di principio si accoglie favorevolmente la proroga della moratoria di mutui e prestiti in favore delle micro, piccole e medie imprese dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Tuttavia, per non interrompere la progressiva, seppur faticosa, ripresa delle attività in corso ed in considerazione del permanere della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, si rende necessario estendere ulteriormente il periodo di efficacia dell'intervento, almeno fino al 30 settembre 2021. Nel contempo, permane la necessità di interventi per neutralizzare gli effetti delle poste di indebitamento indotte dalla crisi sanitaria sulla determinazione dei rating creditizi.

Una proroga dei termini del periodo di moratoria, peraltro, è da ritenersi prioritaria anche in relazione alla piena entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, delle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default", che stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari, con segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi e conseguenti difficoltà per le imprese ad accedere a nuovi finanziamenti.

La concomitanza di questi eventi – termine della moratoria ed applicazione della nuova definizione di default - porterebbero ad un aggravamento degli effetti dell'emergenza da COVID-19, con il concreto rischio che numerose imprese, seppur in temporanea difficoltà ma comunque sane, possano essere classificate a default perché non ancora nelle condizioni di poter far fronte integralmente agli impegni finanziari precedentemente assunti.

10. Rifinanziamento cashback (art. 73)

Per favorire una ripresa dei consumi, il rinnovato impulso al cashback applicato agli acquisti effettuati con strumenti di moneta elettronica dovrebbe essere incentivato in modo più ampio ed articolato, anche indipendentemente dalla tipologia degli strumenti di pagamento utilizzati.

In linea generale, occorrerà poi assicurare, nell'ambito delle disposizioni attuative della misura, modalità operative semplici che non prevedano meccanismi farraginosi a carico degli esercenti.

Rimane comunque ancora forte la contestuale necessità di un significativo e generalizzato abbattimento dei costi e delle commissioni connesse all'accettazione degli strumenti elettronici di pagamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

1. Credito d'imposta sui canoni di locazione commerciale ed affitto d'azienda (art. 77)

L'articolo in commento estende i mesi cui è commisurato il beneficio del credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"). In particolare, la nuova disposizione consente, in generale, di commisurare il beneficio all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a maggio) e, limitatamente alle strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a giugno).

Va osservato, inoltre, che la medesima disposizione al comma 3 reca una clausola di efficacia della stessa subordinata a preventiva autorizzazione della Commissione UE ex art. 108, par. 3 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Sotto il primo profilo, riferito all'ambito temporale di applicazione, riteniamo che sia opportuna un'ulteriore proroga del periodo di riferimento in modo da rendere applicabile la misura fino al 31 dicembre 2020.

In relazione all'attuale configurazione del credito d'imposta, per soggetti con ricavi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, consideriamo equa una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione di cui all'articolo 28, comma 3-bis, anche al settore della somministrazione.

La disposizione in esame contempla, infatti, tra i beneficiari, unicamente le imprese «esercenti l'attività di commercio al dettaglio», ovvero, gli operatori che gestiscono rapporti commerciali con il pubblico in sede di vendita di beni al consumatore finale, con esclusione, pertanto, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (i.e.: bar, ristoranti, pizzerie etc.). L'attuale formulazione normativa rischia di ingenerare, conseguentemente, una situazione di sperequazione tra operatori economici che gestiscono rapporti commerciali con il pubblico. Al fine di restituire equità di trattamento, sulla base del citato comune presupposto soggettivo, riteniamo corretto, pertanto, di estendere il perimetro applicativo del beneficio anche alle imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e che sono fortemente penalizzate dagli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto.

Con riferimento, invece, alla menzionata clausola di subordinata efficacia del provvedimento ad autorizzazione della Commissione UE di cui al comma 3, riteniamo che sia prudente evitare, nell'attuale fase emergenziale, formulazioni normative che possono nella fase attuale determinare un penalizzante ritardo nella tempestiva fruizione del beneficio da parte degli operatori.

2. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, proroga della seconda rata di acconto per i soggetti ISA e sospensione della riscossione (artt. 97, 98 e 99)

Il decreto consente una ulteriore rateizzazione dei provvedimenti di proroga dei versamenti di tributi e contributi sospesi nei periodi critici che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre

2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. La misura offre una parziale risposta all'esigenza manifestata dalla Confederazione di consentire congrue dilazioni di pagamento delle somme sospese in ragione della diffusa crisi di liquidità del sistema imprenditoriale.

Nella stessa logica è da accogliere positivamente il differimento del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sul reddito ed IRAP, relative al periodo d'imposta 2020 per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione degli ISA e dei contribuenti in regime forfettario.

Riteniamo, tuttavia, che sia opportuno prevedere, nel contesto di crisi attuale - come peraltro auspicato dalla Commissione Finanze della Camera in sede di parere al disegno di legge di conversione del "decreto Rilancio" - una proroga ulteriore al mese di settembre per i versamenti relativi al saldo 2019 e prima rata di acconto 2020, oltre la previsione di moratorie fiscali più ampie e inclusive.

A tale riguardo consideriamo che sia opportuna una significativa diluizione del debito fiscale pregresso cumulato, ivi comprese anche le rate dei versamenti relative alle diverse forme di definizione agevolata dovute nel 2020 e da versare cumulativamente entro il termine del 10 dicembre 2020 (i.e.: "rottamazione ter" o "saldo e stralcio").

Nel medesimo contesto è auspicabile anche una ulteriore proroga almeno al mese di dicembre dell'azione di riscossione dei tributi già iscritti a ruolo. Si ricorda, infatti, che i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per effetto dell'art. 99 del "decreto Agosto", sono attualmente sospesi sino al 15 ottobre 2020.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Agevolazioni riservate al settore "automotive" (art. 74)

Le disposizioni normative per rilanciare la filiera dell'*automotive* in considerazione della sua importanza strategica per il Paese in coordinamento con gli artt. 44, 44-bis della legge di conversione al "decreto Rilancio" sono senza alcun dubbio da accogliere positivamente.

Al riguardo, occorre osservare che gli operatori economici (imprese e partite IVA) operanti in Italia che si avvalgono di auto aziendali sono sottoposti ad un trattamento fiscale penalizzante rispetto ad operatori omologhi residenti in altri paesi europei. Riteniamo che sia necessario, pertanto, offrire agli operatori economici un segnale forte di attenuazione in forma strutturale della pressione fiscale, operando sia attraverso la previsione di piena detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su acquisti e spese riguardanti i veicoli aziendali, sia attraverso la contestuale riformulazione e razionalizzazione del sistema della fiscalità diretta riguardante gli stessi cespiti.

In tale contesto è possibile conseguire contestualmente diversi obiettivi quali: la riduzione del gap competitivo del nostro paese rispetto al benchmark europeo; l'aumento delle immatricolazioni di autovetture nuove e, quindi, meno inquinanti di quelle circolanti oltre ad un più veloce rinnovo del parco auto circolante delle aziende con conseguente ampliamento del mercato dell'usato in favore di privati.

2. Agevolazioni riservate al settore della moda

Con riferimento al settore moda, nel corso dell'iter di conversione in legge del "Decreto Rilancio", è stato introdotto un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis).

Sulla base di tale disposizione, i soggetti *"operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* hanno diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino al di sopra della media registrata nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 e determinate tenendo conto delle regole stabilite dall'articolo 92 del TUIR.

Si rende opportuno precisare il perimetro applicativo della misura con un intervento che espliciti, in una logica di equità ed uniformità, che il beneficio è fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento (compresa quindi la distribuzione commerciale).

3. Riapertura termine di presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto

Come noto, in sede di applicazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state rilevate alcune difficoltà sotto il profilo applicativo ed interpretativo che potrebbero aver precluso una corretta e adeguata fruizione del beneficio. Riteniamo, pertanto, che prudenzialmente e in un'ottica di equità fiscale, alla luce delle criticità e difficoltà applicative emerse, sia auspicabile riaprire il termine di presentazione dell'istanza almeno fino al mese di settembre in modo da consentire ai contribuenti interessati di fruire in modo idoneo e corretto del beneficio.

4. Società di comodo, in perdita sistematica e ISA

Nonostante il perdurare di una cornice economica e produttiva fortemente penalizzata dall'emergenza epidemica in corso, non sono state introdotte previsioni di attenuazione o sospensione degli effetti legati all'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica. Riteniamo, pertanto, che alla luce del contesto delineato e in attesa di una più profonda e complessiva revisione del sistema fiscale di riferimento sia necessario prevedere per un periodo congruo la sospensione dello strumento.

Per quanto riguarda gli indici sintetici di affidabilità, considerato il periodo di emergenza in corso, si ritiene opportuno introdurre un principio teso a riconoscere l'esercizio di non normale svolgimento dell'attività in modo tale da evitare possibili accertamenti di tipo analitico induttivo, senza tuttavia precludere l'accesso al regime premiale tenendo anche conto dell'effetto di specifici correttivi individuali di crisi.

5. Misure di accompagnamento delle imprese al mercato e alla ripresa economica

Riteniamo che sia opportuno promuovere adeguate misure di sostegno per investimenti operati dalle imprese di minori dimensioni al fine di migliorare il proprio profilo competitivo.

A tale riguardo, occorrerebbe concedere agli operatori economici un credito d'imposta per acquisto di servizi di natura professionale, correlati ad attività e servizi di comunicazione, *marketing*, organizzazione di eventi, ricerche di mercato, servizi finanziari, nonché consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

Analogo beneficio andrebbe riconosciuto anche ad attività di formazione propedeutiche al complessivo miglioramento della gestione aziendale, anche nell'ottica di individuare e adottare più adeguati modelli organizzativi e di business idonei a favorire una maggiore tenuta sul mercato degli operatori economici interessati.

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Si evidenzia la necessità di una norma di semplificazione e chiarimento in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali per l'accesso e l'attività nel commercio su aree pubbliche e per l'esercizio dell'attività stessa da parte delle società di capitali. Il comma 686 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 non ha previsto norme transitorie ed ha quindi determinato una sorta di *vacatio* soprattutto in quelle Regioni dove non sono stati adottati Testi unici o vi sono norme di semplice rinvio al d.lgs. n.59/2010. Si rende necessario pertanto evitare discriminazioni e assicurare una uniformità di trattamento, soprattutto per quelle imprese che, in base alla norma vigente, avevano legittimamente scelto di adottare la forma giuridica societaria.

Occorre inoltre, prevedere anche per le imprese di commercio su aree pubbliche, considerando le gravi conseguenze della pandemia sul settore, la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico (sospensione che l'art. 181, comma 1-bis del "decreto Rilancio" prevede attualmente dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Il turismo, già colpito con particolare intensità dalla crisi connessa all'emergenza pandemica, si trova oggi a fare i conti con una durata degli effetti del Coronavirus, e del conseguente congelamento dei flussi internazionali ma anche domestici, ben più lungo di quanto si potesse prevedere a febbraio, mese in cui si cominciavano a registrare i primi contraccolpi dovuti al blocco dei viaggi da e per l'estremo oriente.

A fronte di questa situazione, che rischia di vedere volatilizzata, entro dicembre, una parte cospicua del valore della produzione annua del settore – calcolata in 230 miliardi di euro – ponendo seriamente a rischio quasi 1 milione di occupati, il decreto-legge in analisi dà riscontro con alcune importanti misure che erano fortemente attese ma che, oltre a necessitare, in alcuni casi, di formulazioni più estensive e rafforzate, devono rappresentare una tappa del percorso di supporto e rilancio, non l'obiettivo finale.

Oltre ad apprezzare l'importante intervento trasversale fatto sugli **ammortizzatori**, con l'estensione delle misure per ulteriori 18 settimane, così come l'applicazione della **decontribuzione per le assunzioni** anche ai contratti a tempo determinato del settore turistico e degli stabilimenti termali, prevista all'articolo 7, registriamo con favore il cospicuo incremento della dotazione del **Fondo per il sostegno** delle agenzie di viaggio e tour operator – passata da 25 a 265 milioni – che attribuisce allo strumento una forza ora decisamente più in linea con l'obiettivo perseguito, sia pure al netto dell'inserimento - peraltro giusto e auspicato - fra i beneficiari anche delle guide ed accompagnatori turistici.

Più in generale, per quanto riguarda le altre misure di rilevanza specifica e diretta per il settore, si percepisce in più punti del provvedimento una lettura della filiera turistica parziale, che non coglie appieno la forza e l'importanza della sinergia tra le sue diverse componenti.

Lo riscontriamo all'articolo 58 - **Fondo per la filiera della ristorazione** - che fornisce, finalmente, un segnale di concreta attenzione a questa componente fondamentale della nostra attrattività turistica, ma non include, tra i soggetti destinatari del contributo che, con tale Fondo si intende erogare, tanto i soggetti del banqueting e, più in generale, di tutti i comparti del catering, quanto la ristorazione del sistema turistico ricettivo. E, ancora, all'articolo 78 - **Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo** – dove apprezziamo l'inserimento nella misura degli immobili delle attività dell'intrattenimento, discoteche, sale da ballo, night-club e simili, osservando, tuttavia, che restano esclusi gli immobili dei pubblici esercizi, a partire da quelli della ristorazione, oltre agli immobili di agenzie di viaggio, tour operator e delle attività della nautica da diporto. Inoltre, sempre su questo specifico provvedimento, non si condivide che l'esenzione venga concessa a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si tratta di una limitazione che riteniamo debba essere eliminata, pur mantenendosi la destinazione turistica della misura, semplicemente vincolando il proprietario dell'immobile ad accordare una riduzione del canone di locazione, pari all'importo dell'esenzione ricevuta, al soggetto che svolge l'attività ivi condotta. Ed è ancora una visione incompleta della filiera turistica quella dell'articolo 79 – **Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale** – dove il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, esteso nel tempo agli agriturismi, alle terme e finalmente, con il decreto in analisi, al turismo ricettivo all'aria aperta, viene rifinanziato senza tenere conto dell'analoga esigenza di supportare la riqualificazione dei pubblici esercizi della ristorazione, somministrazione e intrattenimento. E, in fine, nuovamente all'articolo 109 - **Proroga esonero TOSAP e COSAP** – dove le misure di esenzione dal pagamento delle tasse e dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei pubblici esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande continuano a non applicarsi agli spazi utilizzati, per analoghe finalità di servizio, dalle imprese turistiche ricettive.

Vanno, pertanto, incrementati gli stanziamenti messi a disposizione per tali misure, così da poter procedere all'ampliamento dei rispettivi perimetri di applicazione nel senso sopra indicato.

Di particolare importanza risulta l'intervento, operato con le misure di cui all'articolo 100, sulla complessa e annosa questione delle **concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale**, che risolve molte delle vertenze aperte, soprattutto in tema di canoni pertinenziali, e pone fine ad una ingiustificata disparità di trattamento tra aree marittime e delle acque interne nonché tra attività della nautica da diporto e turistico-ricreative, condotte sempre su aree demaniali. Servono, però, ulteriori azioni importanti: tra queste richiamiamo un intervento di carattere contingente, per l'eliminazione, riduzione o rinvio del pagamento dei canoni demaniali delle concessioni che, a seguito dell'emergenza COVID, non hanno potuto avviare l'attività o hanno potuto farlo con forte ritardo sulla stagione e comunque in regime fortemente sottodimensionato rispetto a tempi normali, nonché un'iniziativa di tipo strutturale, accelerando ora il processo di riordino complessivo della normativa in materia secondo la roadmap indicata nei commi dal 675 al 681 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In generale, è **necessaria una risposta più forte all'impatto della crisi sul settore**, accompagnata da una programmazione di politiche attive per la ripresa dove il turismo deve trovare spazio adeguato per un rilancio sostenuto e strutturale, soprattutto ora che l'intervento del Recovery Fund pone a disposizione le risorse per agire in tale senso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Il decreto-legge in esame rappresenta un ulteriore passo in avanti in tema di interventi per il settore della cultura e dello spettacolo a seguito della crisi venutasi a creare a causa della pandemia da COVID-19.

Si apprezzano in particolare misure come la prosecuzione degli ammortizzatori sociali, l'esenzione dall'imposta municipale per gli immobili destinati ad attività di spettacolo, prevista all'articolo 78, e l'incremento dei fondi di emergenza a sostegno della cultura, di cui all'articolo 80.

Per quanto attiene alla prima misura, si segnala che l'esenzione dall'imposta municipale propria IMU per il settore dello spettacolo, prevedendo per la sua applicazione la coincidenza tra proprietario e gestore della struttura, rischia di non portare beneficio a moltissimi operatori. Sono tanti, infatti, coloro che gestiscono un'attività senza essere proprietari della struttura. Sarebbe, quindi, di grande importanza, poter individuare una forma di sostegno anche per coloro che si trovano nella condizione di non coincidenza.

In merito alla seconda misura invece, l'articolo 80 incrementa lo stanziamento di diversi fondi in favore del settore della cultura. E' tuttavia importante che vengano ora individuate nuove forme di utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività. Sinora, infatti, quale primo intervento emergenziale, è stato utile poter garantire una forma di ristoro trasversale destinata a tutte le attività del settore. In questa fase servono però anche interventi selettivi e più mirati, nell'ottica di supportare la ripresa. In particolare, nel settore dello spettacolo, bisognerà considerare la differenza tra i vari comparti, tenendo conto che, per i soggetti percettori di contribuzione pubblica, la sola garanzia di un contributo in misura pari allo scorso anno non può bastare mentre, per coloro che non percepiscono tale contribuzione, vanno studiati e realizzati una serie di interventi a supporto in sequenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Il settore dei trasporti e della mobilità è stato gravemente colpito dagli effetti negativi della pandemia. Limitazioni agli spostamenti delle persone, nuovi vincoli alle attività d'impresa, abitudini di consumo profondamente modificate a causa dell'epidemia hanno, nel complesso, duramente provato il sistema nazionale della mobilità, al punto da rendere necessaria una strategia d'intervento per **"Riconnettere l'Italia"** quale preconditione per far uscire il Paese dalla crisi economica in corso.

Secondo le previsioni dell'Ufficio Studi Confcommercio, nel primo semestre 2020, il settore passeggeri ha più che dimezzato i traffici rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre quello merci ha perduto circa un quarto delle movimentazioni del semestre.

Il *lockdown* della mobilità è stato profondo e ha coinvolto, pur con diverse intensità, tutte le diverse modalità di trasporto.

Per questo motivo, appare particolarmente apprezzabile l'ampliamento dell'ambito di intervento degli strumenti di sostegno economico per il settore, che ha introdotto il Decreto Legge in commento.

Il quadro degli interventi promossi dal Decreto in favore dei trasporti e della logistica appare, quindi, complessivamente condivisibile e in linea con l'esigenza prioritaria di mettere il Paese nella condizione di "tornare a correre", per recuperare il tempo perduto.

Positivi, in particolare, gli interventi (artt. 88 e 89) che hanno previsto ristori economici e sgravi contributivi anche per le compagnie marittime che assicurano i collegamenti strategici con le isole e le autostrade del mare del Paese, così come quelli (art. 93) che hanno stanziato maggiori risorse per ridurre i canoni versati dalle imprese in tutti i porti nazionali, con l'obiettivo di accrescerne la competitività.

Particolarmente condivisibili per la Confederazione sono, inoltre, gli interventi di ulteriore sostegno previsti per l'autotrasporto di merci (art. 84), tessuto connettivo del Paese anche durante la fase più dura dell'emergenza, e per le imprese di trasporto passeggeri su gomma (artt. 85 e 86), nonché il potenziamento delle risorse del cosiddetto "buono viaggio" (art. 90) per rendere più accessibili, anche alla cittadinanza più vulnerabile e debole, i servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC), nella giusta ottica di una gestione integrata del sistema della mobilità.

Per quanto riguarda il **tema delle infrastrutture**, si rende necessario sopprimere i commi da 24 a 26 dell'articolo 95 del decreto in esame, in quanto penalizzanti per il settore del GPL, prodotto compreso nel novero dei cd combustibili alternativi puliti, che la Direttiva DAFI (2014/94/UE), in considerazione del minore impatto ambientale, punta a diffondere in Europa e in Italia, proprio attraverso il potenziamento delle relative infrastrutture. Il superamento della disposizione introdotta si rende ancora più necessario per il caso di impianti di stoccaggio GPL già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se non ancora in esercizio (art. 95, comma 24, lettera b), nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento delle imprese che hanno effettuato ingenti investimenti in ragione delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art. 71)

L'articolo in commento precisa che alle assemblee delle società convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto "Cura Italia" recante modalità semplificate e in modalità "da remoto" adottate in funzione di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.

Le misure di semplificazione e di prevenzione, da adottare, anche in deroga a norme statutarie, in sede di assemblee convocate entro il predetto termine del 15 ottobre, sono certamente da accogliere positivamente. Occorre osservare, tuttavia, che tra i soggetti societari contemplati dalle norme in esame non sono previsti i consorzi, per i quali vengono definite unicamente modalità

semplificate di sedute in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 4 dello stesso decreto Cura Italia. Si ritiene che, dato il momento estremamente delicato di crisi sanitaria in atto, sia opportuno, pertanto, rendere assolutamente inclusiva la misura estendendola anche a questa categoria di soggetti.

2. Giochi pubblici

Con riferimento al comparto dei giochi pubblici (per il quale sono previsti interventi agli art. 101, 102 e 104 del Decreto) deve richiamarsi l'attenzione sull'urgenza della tutela della rete legale. Essa è stata colpita in tutti i suoi segmenti da pesanti riduzioni dei ricavi; molti dei prodotti di gioco hanno subito una totale interruzione delle vendite di oltre 100 giorni nel 2020 e sono tuttora in condizioni di assoluta incertezza economica, a causa della straordinarietà ed imprevedibilità della diffusione del COVID-19 e dei suoi effetti sulle attività affidate in concessione.

La protezione della rete legale, dei lavoratori e delle imprese che la gestiscono è perseguibile nel contesto attuale con il consolidamento del modello concessorio-distributivo in ottica futura, unica via che garantisce gli utenti dei servizi di gioco, contribuendo concretamente alla prevenzione del gioco minorile e delle dipendenze ed impedendo la recrudescenza delle attività criminali nella gestione dei giochi in denaro.

2.1. Proroga della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)

L'art. 101 dispone un ulteriore slittamento della stipula della nuova convenzione per la gestione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (GNTN) da parte di Sisal, società che si è riconfermata aggiudicataria della concessione.

In sostanza, la stipula e la decorrenza della nuova concessione è stata prorogata di 15 mesi, lasciando inalterate a favore della Sisal tutte le condizioni in essere per la conduzione del gioco (ivi incluso l'aggio attuale, pari al 3,73% dei volumi di raccolta, anziché dello 0,5% così come risultante dall'offerta economica presentata dalla medesima società per l'aggiudicazione della gara).

Posticipare di circa 15 mesi la stipula della nuova concessione significa però prorogare anche tutti i contratti della concessione in scadenza. Contratti che sono onerosi, visto il canone di 167 euro mensili che i punti vendita fisici - Bar, Tabaccherie, Edicole, ecc. - sono chiamati a versare indipendentemente dai volumi di raccolta. Occorre prevedere *ex lege*, e superando i contratti in essere, la possibilità per gli esercenti di recedere senza penali dal contratto con un preavviso di 30 giorni.